



COMUNE DI MARNATE

*Provincia di Varese*

# **REGOLAMENTO**

**PER L'APPLICAZIONE DELLE**

**SANZIONI AMMINISTRATIVE**

**PER LE VIOLAZIONI AI**

**REGOLAMENTI COMUNALI ED**

**ALLE ORDINANZE COMUNALI**

*Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 15 giugno 2001, vistata dall'O.Re.Co. nella seduta del 30.07.2001, atti n. 74, pubblicata all'Albo Pretorio dal 18.06.2001 al 3.07.2001 e ripubblicata dal 13.08.2001 al 28.08.2001.*

#### **Art. 1 - Oggetto del regolamento.**

1 - Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale e nel rispetto del Decreto Legislativo 267/2000, del Decreto Legislativo 446/1997, dallo Statuto del Comune di Marnate, le modalità e l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione ai regolamenti comunali ed alle ordinanze comunali.

#### **Art. 2 - Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.**

1 - I criteri previsti per per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento sono quelli della Legge 24 novembre 1981, n° 689.

#### **Art. 3 - Ambito di applicazione**

1 - Le disposizioni del presente regolamento si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro derivanti da regolamenti comunali e da ordinanze comunali.

#### **Art.4 – Sanzioni**

1 – Nei limiti di quanto disposto dall'art. 10 della Legge 24-11-1981, n. 689 la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni dei regolamenti ed alle ordinanze comunali viene fissata con una somma non inferiore a Lire 100.000 - € 51.65 e non superiore a Lire 1.000.000 - € 516.46.

2 – L'entità della sanzione pecuniaria irrogata con ordinanza-ingiunzione dovrà essere in misura non inferiore al terzo del massimo sopra stabilito.

3 - Limitatamente ad alcune fattispecie di violazioni dei regolamenti comunali ed ordinanze sindacali, l'Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio per la realizzazione autoritativa dei propri provvedimenti, muniti del requisito dell'esecutorietà ed avente carattere ripristinatorio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

4 - Per le violazioni alle ordinanze del Sindaco a cui non sia stata data, dopo l'emissione del verbale di violazione, spontanea esecuzione da parte dell'obbligato, il comune procederà secondo le norme dettate dall'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, all'esecuzione d'ufficio.

5 – La misura della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per le violazioni dei regolamenti comunali ed ordinanze comunali è aggiornata, ogni quattro anni in misura percentuale pari alla variazione, (accertata dall'ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (medie nazionali) verificatasi nei quattro anni precedenti. Gli importi che, così assegnati, recano frazioni superiori o inferiori alle 500 lire ovvero ai 50 centesimi di euro, sono arrotondati, rispettivamente per eccesso o per difetto, alle mille lire ovvero alle unità di euro superiori o inferiori. A tal fine, entro il 1 dicembre dell'ultimo anno di ogni quadriennio, la Giunta Comunale fissa, mediante apposita delibera, secondo i criteri di cui sopra, il nuovo importo minimo e massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1 gennaio dell'anno successivo.

#### **Art. 5 – Disposizioni finali**

1 – Vengono contestualmente abrogati gli articoli relativi alle sanzioni amministrative ricompresi nei regolamenti comunali che fanno riferimento agli ex artt. 106-107-108-109-110 del R.D. 383 del 03-03-1934.

2 – Vengono altresì abrogati i commi relativi alle somme pecuniarie inserite in tutte le ordinanze sindacali emesse antecedente al presente regolamento e quant'altro non sia compatibile con lo stesso.